



Dipendente in CIG al seggio elettorale: no al riposo compensativo

Renzo La Costa

Nella coincidenza del periodo elettorale nella nostra regione, concomitante con il diffuso ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori dipendenti in relazione alla attuale emergenza sanitaria, pare opportuno rispolverare (al fine del corretto comportamento datoriale) la sentenza della Corte di Cassazione nr.29774 del 19.11.2018 secondo la quale (ultima nel suo genere) il lavoratore che trovasi in cassa integrazione e che si impegna nel giorno festivo in attività elettorali presso il seggio, non ha diritto al riposo compensativo.

I fatti. La Corte di appello respingeva il ricorso del lavoratore con il quale aveva chiesto accertarsi la illegittimità del licenziamento per motivi disciplinari - costituiti dall'assenza ingiustificata nel posto di lavoro per tre giorni - che il lavoratore assumeva fruiti a titolo di riposo compensativo connesso all'impegno nell'espletamento del servizio elettorale e all'impegno di rappresentante di lista profusi nei medesimi giorni ; osservava la Corte investita del caso che il dipendente non aveva alcun diritto alla fruizione dei detti riposi atteso che lo stesso, nel periodo di assenza, risultava posto in cigs ; la sospensione del rapporto di lavoro conseguente alla messa in cigs esonerava il datore di lavoro dall'obbligo di garantire il riposo. Ciò comportava il rigetto della impugnativa di licenziamento a prescindere da qualsivoglia valutazione di proporzionalità.

Per la cassazione della decisione proponeva ricorso il lavoratore censurando la sentenza impugnata per aver escluso il diritto ai riposi compensativi sul rilievo che nei giorni di impegno elettorale il rapporto di lavoro era sospeso in quanto il lavoratore si trovava in cigs.

La suprema Corte ha preliminarmente fissato che in fatto ,le funzioni elettorali espletate dal lavoratore coincidevano con il periodo in cui questi si trovava in cigs: occorreva quindi verificare se la disciplina di riferimento consente di riconoscere anche in tali ipotesi il diritto del lavoratore ai riposi compensativi.

Si è premesso che l'art. 119 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati approvato con d.P.R. 30/3/1957 n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11, Legge 21/3/1990 n. 53, così recita : " 1. *In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del*

referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma primo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa."

L'art. 1 Legge 29 /1/1992 n. 69, con norma di dichiarata interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 119 cit. ha statuito che " *Il comma 2 dell'art. 119 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali."*

Dal tenore letterale delle disposizioni in esame e dalla finalità complessiva delle disciplina dettata per l'ipotesi di espletamento di funzioni connesse alle operazioni elettorali si evince che la piena funzionalità del rapporto di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la relativa applicazione .

La disciplina di legge, infatti, è modulata su un rapporto di lavoro connotato dall'attualità delle rispettive obbligazioni a carico delle parti come reso palese dal riferimento al diritto del lavoratore di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali, dal fatto che i giorni di assenza sono considerati "a tutti gli effetti" giorni di attività lavorativa, dalla previsione del diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione in alternativa a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Quanto sopra osservato esclude che la richiamata disciplina possa trovare applicazione, anche solo in via estensiva, nell'ipotesi in cui il lavoratore impegnato nello svolgimento di funzioni elettorali si trovi in cassa integrazione e cioè in una situazione nella quale le reciproche obbligazioni principali a carico delle parti del rapporto di lavoro, costituite dalla prestazione dell'attività di lavoro e dalla corresponsione della retribuzione, sono sospese.

In particolare, con riferimento al profilo di interesse nella presente controversia, la sospensione dell'obbligo lavorativo per il dipendente nel periodo di espletamento delle operazioni elettorali, rende incongruo il riconoscimento del diritto al riposo compensativo, istituto tradizionalmente destinato a "compensare" la maggiore onerosità dell'attività prestata in giorno festivo o non lavorativo in funzione del recupero delle energie psico- fisiche del dipendente.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso è stato respinto.